

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 23_2022 DEL 07 GIUGNO 2022

A cura di:

DATA MANAGEMENT

Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:

info@datamanagement.it

powered by

STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2022.....	2
SCADENZARIO GIUGNO 2022	3
16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI	3
16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
20 GIUGNO: ANNULLO 730/2022	3
30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS.....	4
30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE	4
30 GIUGNO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI	4
SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022	5
10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	5
16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI*	5
20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI	5
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO**	6
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS**	6
FESTIVITÀ	7
GIUGNO 2022.....	7
LUGLIO 2022	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
INL, PER LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DEI LAVORATORI CON FIGLI FINO A TRE ANNI TORNA IL COLLOQUIO. 8 PROROGATI AL 31 LUGLIO 2022 I TERMINI PER LA DISPOSIZIONE DELLA VISITA DI SORVEGLIANZA "ECCEZIONALE"	10
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO, LE INDICAZIONI DELL'INL	11
FOCUS	12
PREMI DI RISULTATO, NECESSARIO L'ACCORDO AZIENDALE.....	12
IL QUESITO DEL MESE	14
CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA	14
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	16
UCRAINA, LE PROCEDURE DI VERIFICA DELL'ESISTENZA IN VITA VENGONO DIFFERITE.....	16
APE SOCIALE, L'INPS RIEPILOGA LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022	18

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 aprile 2022 al 14 maggio 2022, è pari a 2,971751.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO GIUGNO 2022

16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 GIUGNO: ANNULO 730/2022

Termine ultimo per effettuare l'annullo del 730/2022 precompilato precedentemente inviato dal contribuente.

30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

Si ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2022 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2020 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vigè il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

30 GIUGNO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI

Fino a questa data i soggetti fragili possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2-bis del decreto 18/2020 e cioè che la prestazione lavorativa sia svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Per i soli nuovi lavoratori fragili, definiti in base alle patologie e alle condizioni previste dal decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022, se l'attività non può essere svolta in smart working l'assenza dal servizio è equiparata a ricovero ospedaliero con relativa prestazione economica.

SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022

10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 luglio il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

*Termine posticipato a lunedì 18 luglio in quanto cadente di sabato

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO**

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS**

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

** Termine posticipato a lunedì 1° agosto in quanto cadente di domenica

FESTIVITÀ

GIUGNO 2022

2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

LUGLIO 2022

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

INL, PER LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DEI LAVORATORI CON FIGLI FINO A TRE ANNI TORNA IL COLLOQUIO

L'ispettorato del lavoro, con una nota dello scorso 19 maggio 2022, ha comunicato che a seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (ex art. 55, D. Lgs. 151/2001), ma torna attivo il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente con modalità anche "a distanza".

Attualmente, secondo la normativa vigente, quando l'interruzione del rapporto di lavoro riguardi una lavoratrice o un lavoratore con figli fino a tre anni (o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento), affinché la conclusione del rapporto di lavoro sia efficace è necessario che l'ispettorato Nazionale del Lavoro convalidi le dimissioni o la risoluzione consensuale. Nella relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, presentata dall'INL e consultabile sul proprio portale, nel corso del 2020 le convalide totali sono state 42.377, di cui 32.812 hanno riguardato le donne e 9.565 gli uomini. Tra le motivazioni principali primeggia la difficoltà a conciliare il lavoro con la cura del bambino per ragioni legate sia ai servizi di cura (asili, babysitter, assenza di parenti di supporto) che all'azienda (distanza della sede, mansioni, organizzazione interna).

Prima dello scoppio della pandemia, la convalida avveniva mediante colloquio diretto con il funzionario dell'ispettorato territorialmente competente. Per motivi sanitari, tale modalità negli scorsi due anni in via eccezionale è stata sostituita da una procedura utilizzando un modello di richiesta online. Terminato il periodo emergenziale, per le dimissioni e per le risoluzioni consensuali dei lavoratori genitori con figli fino a tre anni torna attiva la precedente modalità di convalida, attraverso il colloquio con l'ispettorato, anche a "distanza", condotto online mediante la piattaforma Microsoft Teams.

Per poter richiedere il colloquio a distanza è necessario utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dall'ispettorato, diverso da quello utilizzato per la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali online adottato per la fase emergenziale. A tal proposito i lavoratori dovranno:

- compilare il modello inserendo i dati personali, chiedendo l'attivazione del colloquio online davanti al personale dell'ITL per rendere le dichiarazioni necessarie al rilascio del provvedimento di convalida e indicando l'indirizzo mail a cui si è raggiungibili;
- una volta sottoscritto il documento, è necessario procedere con l'invio all'Ufficio competente utilizzando lo specifico indirizzo di posta elettronica.

Al suddetto modulo, occorrerà anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, dovrà, infine, essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica.

Il modello in oggetto è già disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Convalida%20di%20dimissioni%20o%20risoluzione%20consensuale%20lavoratrice%20madre%20o%20lavoratore%20padre%20-%20COVID-19/Modello%20richiesta%20on%20line%20convalida.pdf>

PROROGATI AL 31 LUGLIO 2022 I TERMINI PER LA DISPOSIZIONE DELLA VISITA DI SORVEGLIANZA “ECCEZIONALE”

Come comunicato dall’Inail lo scorso 26 maggio sul proprio portale istituzionale, sono stati prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale; pertanto, entro i nuovi termini, i datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma potranno nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

La normativa di riferimento della sorveglianza eccezionale è il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio). In particolare, l’art. 83 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori inquadrabili come “fragili”. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione, anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate in relazione dell’età, possono essere identificati come lavoratori “fragili”. La misura istituita nel 2020 dal Decreto Rilancio era stata prorogata due volte, da ultimo fino al 30 giugno 2022.

Per tutti i datori di lavoro che non siano tenuti alla nomina di un medico competente, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta direttamente agli uffici territoriali dell’Inail i quali provvederanno alle visite mediche per mezzo dei propri medici del lavoro. Operativamente, il datore di lavoro potrà inoltrare la richiesta di visita attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso disponibile dall’Istituto già a partire dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di apposite credenziali.

Dopo l’inoltro dell’istanza da parte del datore di lavoro (o da un suo delegato), seguirà anzitutto l’individuazione del medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore il quale, effettuati gli opportuni accertamenti, emetterà il giudizio, di idoneità o non idoneità, con le indicazioni cautelative per la salute del lavoratore/lavoratrice (il giudizio di non idoneità temporanea si riserva solo ai casi che non consentano soluzioni alternative).

Le visite mediche sono svolte con le modalità descritte in dettaglio nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020. Naturalmente, a seconda della fattispecie, la singola visita disposta potrà anche essere ripetuta in caso di particolare evoluzione della situazione epidemiologica o della salute del lavoratore interessato.

Al termine dell’iter, il datore di lavoro riceverà, infine, una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da Iva per il pagamento della prestazione effettuata (la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è di euro 50,85).

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO, LE INDICAZIONI DELL'INL

La nota n. 1074 del 24 maggio 2022 dell'INL fornisce importanti precisazioni in materia di permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione. L'istituto, infatti, chiarisce che con tale permesso è consentito soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti, escludendo quindi i contratti che prevedono un'articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore.

La disciplina che regola il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione (per cui l'ingresso non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi ex art. 3, comma 4, D.Lgs n. 286/1998), poiché più favorevole rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto ai normali limiti di orario di lavoro previsti dagli altri permessi di soggiorno. L'Ispettorato rammenta pertanto che, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro

La precisazione dell'INL arriva a seguito di un quesito con il quale si chiedeva se l'art. 14, c. 4 del DPR 394/1999 potesse essere interpretato nel senso che lo straniero con permesso di soggiorno per studio possa svolgere l'attività lavorativa superando il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo, pur rispettando il limite annuale di 1.040 ore settimanali. A tale quesito l'Ispettorato ha risposto negativamente evidenziando che la ratio della norma è quella di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione per cui sono avvenuti l'ingresso e la permanenza sul territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.

Ne è un esempio proprio la richiesta di parere giunta all'Ispettorato Nazionale del lavoro avente ad oggetto la disciplina che riguarda la posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore".

A tal proposito, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, che si è espresso con nota prot. n. 35/1417 del 18 maggio 2022, l'Ispettorato ha confermato la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo. Ne consegue dunque che i soggetti in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione potranno prestare attività lavorativa solo con contratti part-time che non eccedano le 20 ore settimanali e, complessivamente le 1.040 ore annuali, posto che l'attività didattica o quella formativa devono porsi in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.

FOCUS

PREMI DI RISULTATO, NECESSARIO L'ACCORDO AZIENDALE

Con la risposta n. 265/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'erogazione dei premi di risultato di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015. Tale norma, infatti, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva all'IRPEF e alle addizionali regionali e comunali pari al 10% sull'ammontare del premio di risultato, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

La società istante, operatore a livello nazionale nel settore dei giochi e delle scommesse nonché parte di un Gruppo leader a livello internazionale, intendeva ottimizzare la politica premiale di modo da renderla maggiormente incentivante per i propri dipendenti e contestualmente favorire il raggiungimento dei risultati economici dell'azienda. Ad oggi tale beneficio, erogabile a tutti i dipendenti, è strettamente correlato alla policy globale del Gruppo ed è proporzionato al risultato operativo conseguito, prevedendo nel dettaglio che:

- al raggiungimento del 97 per cento (cd. "Soglia") si avrà diritto al 25 per cento del bonus;
- al raggiungimento del 100 per cento (cd. "Target") si avrà diritto al 50 per cento del bonus;
- al raggiungimento del 105 per cento (cd. "Exceed") del risultato il bonus potrà essere erogato nella misura del 100 per cento.

La Società aveva intenzione di siglare con le rappresentanze sindacali un accordo integrativo aziendale che subordinasse l'erogazione del premio di risultato a specifici requisiti oggettivi e all'incremento del margine operativo lordo (EBITDA) rispetto all'anno precedente, graduandolo in base alla Retribuzione Annuale Lorda di ciascun dipendente. A tal proposito, l'azienda chiedeva se fosse possibile applicare al premio di risultato, erogato a seguito dell'incremento della produttività, la tassazione agevolata del 10 per cento, quale imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali.

L'Agenzia, richiamando la normativa di cui sopra emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, ha precisato che i parametri per l'erogazione del premio sono rimessi alla contrattazione di secondo livello, la quale potrà definire anche il periodo di maturazione del premio, ovvero l'arco temporale (che può essere annuale, infrannuale o ultrannuale) nel quale viene verificato l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Non è sufficiente che al termine del periodo di maturazione del premio l'obiettivo sia raggiunto, dal momento che sarà altresì necessario che il risultato conseguito risulti incrementale rispetto a quello antecedente. In ragione della funzione incentivante delle norme in esame si è ritenuto che il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto i criteri di misurazione dovranno essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

In generale, il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la misurazione dell'incremento, quale presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, siano effettuate a livello aziendale, salvo la particolare ipotesi di contrattazione collettiva unitaria a livello di gruppo.

In relazione alla fattispecie in esame, essendo la politica premiale strettamente correlata alla policy globale del Gruppo, l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di

produttività siano stati definiti mediante un regolamento aziendale, strumento unilaterale del datore di lavoro con il quale vengono individuati una serie di previsioni applicabili ad alcuni aspetti della regolazione del rapporto di lavoro.

Non risultando ancora recepito il regolamento in un accordo collettivo aziendale l'Agenzia ha ritenuto che la società non possa applicare il regime fiscale agevolativo previsto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

IL QUESITO DEL MESE

CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA



Richiesta:

In data 31/03/2022 è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento dirigenziale dell'amministratore delegato di una società cliente.

In data 01/04/2022 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione con conseguente elaborazione di un cedolino da collaboratore per la liquidazione del compenso da consigliere.

Esiste l'obbligo assicurativo Inail con la suddivisione del pagamento dei contributi 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico del collaboratore o esistono dei casi di esenzione?



Risposta:

La circolare INAIL 32 dell'11 aprile 2000, ha previsto che: "In attuazione della delega di cui all'art. 55 della Legge n. 144/1999 (comma 1, lettera i), il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo c. a., stabilisce, all'articolo 5, l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, purché svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico del 1965, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni. Dette disposizioni decorrono dal 16 marzo 2000 ed - in sede di prima applicazione- le denunce di cui all'art. 12 T. U. debbono essere effettuate entro il 15 aprile 2000.

Il menzionato articolo prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del Testo Unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

1.1 SOGGETTI ASSICURATI I soggetti destinatari della norma in esame, individuati dall'articolo 49, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - recante disposizioni in materia di "Imposta sul reddito delle persone fisiche" - sono i percettori di:

"redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Quindi anche in questa casistica bisogna valutare se il consigliere svolga una delle attività previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124/1965 ovvero un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari) o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (art. 5, D.Lgs. n. 38/2000). Anche l'uso di un PC prevede l'obbligo assicurativo per il "rischio elettrico".

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

UCRAINA, LE PROCEDURE DI VERIFICA DELL'ESISTENZA IN VITA VENGONO DIFFERITE

Con il messaggio n. 2302, pubblicato lo scorso 1 giugno 2022, l'INPS ha comunicato che, in ragione del conflitto e delle conseguenti difficoltà di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati residenti in Ucraina, tale attività viene differita senza alcuna sospensione dei pagamenti. Di seguito si riporta il testo del messaggio.

Il messaggio n. 4659 del 24 dicembre 2021 ha fornito le istruzioni operative relative alla campagna di accertamento dell'esistenza in vita, per gli anni 2022 e 2023, dei pensionati che riscuotono all'estero svolta da Citibank NA, banca attualmente incaricata del servizio di pagamento delle pensioni erogate dall'INPS all'estero.

La prima fase della suddetta campagna ha riguardato i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi, tra i quali è compresa anche l'Ucraina. Tale fase è stata avviata da Citibank NA, a partire dal mese di febbraio 2022, con l'invio ai pensionati, residenti nelle suddette aree geografiche, della modulistica necessaria all'attestazione di esistenza in vita. Le attestazioni, debitamente compilate, sottoscritte dal pensionato e avallate, in qualità di "testimone accettabile", da un rappresentante di un ufficio consolare o da pubblici funzionari legittimati a tale adempimento, dovranno essere restituite alla banca stessa entro il 7 giugno 2022.

Per i casi in cui il processo di accertamento dell'esistenza in vita non sarà completato entro il suddetto termine, Citibank NA effettuerà il pagamento in contanti della sola rata di luglio 2022 attraverso le agenzie di Western Union del Paese di residenza del pensionato. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni verrà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.

Premesso quanto sopra, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato che, in ragione del conflitto bellico, per i residenti in Ucraina risulta difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti per accertare l'esistenza in vita, viste anche le difficoltà che incontrano le nostre Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati ad assolvere alla loro funzione di "testimoni accettabili". Inoltre, anche i Patronati hanno segnalato che la grave situazione in cui si trova l'Ucraina ha determinato evidenti difficoltà operative da parte dei loro uffici locali.

Alla luce di quanto sopra, come pure evidenziato dal citato Ministero, si rende necessario attuare tutte le iniziative volte ad agevolare i pensionati, residenti in Ucraina, interessati dalla campagna di accertamento dell'esistenza in vita iniziata a febbraio 2022, evitando contestualmente situazioni di rischio per la loro incolumità.

L'Istituto, quindi, come peraltro avvenuto durante l'emergenza da COVID-19, non sospenderà i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell'esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022; non si ricorrerà, quindi, neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union.

I sopraindicati pensionati che risultano non avere completato il processo di verifica e per i quali Citibank NA non sospenderà i pagamenti, compatibilmente con l'andamento degli eventi bellici, saranno ricompresi in una delle prossime campagne di accertamento dell'esistenza in vita.

APE SOCIALE, L'INPS RIEPILOGA LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

L'INPS, con la circolare n. 62 del 25 maggio 2022, ha fornito le istruzioni relative alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 alle disposizioni in materia di APE Sociale di cui all'articolo 1, comma 179, legge di bilancio 2017 (e successive modificazioni). Di seguito si riporta il testo integrale della circolare.

Nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", (di seguito, anche legge di Bilancio 2022).

In particolare, l'articolo 1, comma 91, della suddetta legge ha previsto che: "All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022» e alla lettera a), le parole «da almeno tre mesi» sono soppresse".

Il comma 92 del medesimo articolo ha stabilito che: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni".

Infine, il comma 93 del citato articolo 1 ha previsto un incremento dei limiti annuali di spesa per il finanziamento della misura sperimentale in esame, denominata APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono istruzioni circa le suddette modifiche e alcuni chiarimenti in materia. Per quanto non modificato dalle sopra richiamate disposizioni della legge di Bilancio 2022, si fa rinvio, ove compatibili, alle istruzioni fornite con le circolari n. 100 del 16 giugno 2017 e n. 34 del 23 febbraio 2018, nonché ai messaggi pubblicati in materia.

1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 91)

L'articolo 1, comma 91, della legge ha stabilito che: "All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022". Come comunicato con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022, il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è stato pertanto posticipato al 31 dicembre 2022.

Considerato che le nuove disposizioni hanno introdotto delle modifiche alle norme in materia di APE sociale anche con riferimento alle lettere a) e d) dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, coloro che avevano perfezionato i requisiti per l'accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, dovranno tenere conto delle modifiche intervenute che si espongono ai paragrafi che seguono.

Resta fermo che, analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019, i soggetti in possesso del provvedimento di "certificazione" potranno presentare domanda di accesso all'APE

sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, introdotto dalla legge n. 234/2021 (31 dicembre 2022).

2. Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione per la categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 91)

Ai sensi del comma 91 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.

Per quanto riguarda gli operai agricoli, in seguito al venire meno della suddetta condizione, non sarà più necessario - ai fini della decorrenza del beneficio - computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell'anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 100/2017).

Conseguentemente, in fase di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell'APE sociale, non sarà necessario considerare non indennizzabili i tre mesi antecedenti la decorrenza dell'APE sociale (cfr. l'ultimo capoverso del paragrafo 3 della circolare n. 100/2017).

3. Nuovo elenco delle professioni rientranti nella categoria dei lavori c.d. gravosi di cui alla lettera d) del comma 179 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (articolo 1, comma 92, primo periodo)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge di Bilancio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232/2016, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate all'allegato 3 annesso alla citata legge di Bilancio 2022.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell'allegato 3 che, pertanto, con effetto dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sostituisce l'allegato A del decreto interministeriale 5 febbraio 2018.

Si precisa che la definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.

Nell'Allegato n. 1 alla presente circolare, è riportato il nuovo elenco delle attività c.d. gravose introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

In ordine alla verifica deisette e dei sei anni di attività lavorativa c.d. gravosa necessari per l'accesso al beneficio in argomento, restano fermi i chiarimenti forniti al paragrafo 1 del messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018.

4. Categorie di lavoratori addetti alle professioni c.d. gravose che accedono al beneficio dell'APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni (articolo 1, comma 92, secondo periodo)

Il comma 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022, dopo avere stabilito che l'elenco cui fare riferimento per l'individuazione delle categorie dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose ai fini dell'accesso all'APE sociale e contenuto nell'allegato 3 alla medesima legge, specifica, al secondo periodo, che: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni".

Dalla lettura combinata del testo della legge di Bilancio 2022 e dell'elenco delle professioni con i relativi codici Istat riportato nell'allegato 3 alla medesima legge ne consegue che possono usufruire della riduzione del requisito contributivo di cui al comma 92 in parola esclusivamente:

- gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell'ambito dei codici Istat presenti nell'allegato 3;
- i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
- i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.

Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l'APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nel secondo periodo dell'articolo 1, comma 92.

Si precisa altresì che, nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, previsto dall'articolo 1, comma 179-bis, della legge n. 232/2016, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.

Come già chiarito al paragrafo 5 della circolare n. 34/2018, ai fini dell'applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi.

5. Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Prestazioni" > "Ape Sociale-Anticipo pensionistico" > "Accedi al servizio"; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.

Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all'APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione "Prestazioni e servizi" > "Moduli", i nuovi modelli di attestazione:

- AP148, denominato "Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell'APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- AP149, denominato "Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell'APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Salvo quanto indicato nella presente circolare, in merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, per la documentazione da allegare e eventuali integrazioni, per il calcolo dell'importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti alle cause di incompatibilità, di decadenza dal beneficio e di recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 34/2018.

L'articolo 1, comma 93, ultimo periodo, della legge in parola stabilisce che: "Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022".

In virtù del richiamo al comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022 è stata comunicata la riapertura delle relative domande e i soggetti interessati all'APE sociale, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i termini di scadenza previsti (31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022).

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall'articolo 1, comma 93, primo periodo, della legge di Bilancio 2022 (cfr. il successivo paragrafo 6).

I termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

- 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
- 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
- 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.

L'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e del verificarsi delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2022 e dipenderà, oltre che dall'avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017, l'APE sociale "cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017)".

Si rammenta in proposito che, in fase di liquidazione dell'APE sociale, la scadenza viene determinata, prospetticamente, sulla base delle tabelle relative alle età pensionabili vigenti in quel momento.

Si può verificare che, a causa di modifiche intervenute in corso di godimento del trattamento, la data di scadenza dell'APE sociale indicata in fase di liquidazione non coincida con quella in vigore nell'anno di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Conseguentemente, la prestazione di APE sociale può cessare in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista.

In particolare, sia per il biennio 2021-2022 che per il biennio 2023-2024, la prestazione di APE sociale è dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.

6. Finanziamento della misura. Incrementi dell'autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 93)

Al fine di garantire la concessione della misura, al primo periodo dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 234/2021, è previsto che: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2027".

7. Compatibilità dell'APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Le disposizioni attuative in materia di APE sociale (articolo 2, comma 1, e articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88) prevedono l'incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. ASDI), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, infine, con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale).

Non sono stati espressamente disciplinati dal legislatore, invece, i rapporti con le seguenti prestazioni introdotte successivamente all'APE sociale: il Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Reddito di emergenza (Rem) di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui all'articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti, formulati tenendo conto della disciplina delle incompatibilità prevista per ciascuna delle misure sopra elencate e della funzione assistenziale svolta dall'APE sociale.

7.1 Rapporti con il Reddito di cittadinanza

Il decreto-legge n. 4/2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza, non prevede alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l'APE sociale.

Riguardo al regime delle incompatibilità applicabile al Reddito di cittadinanza, la norma di riferimento è il comma 8 dell'articolo 2 del citato decreto-legge che statuisce: "Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE".

La percezione dell'APE sociale, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza. Conseguentemente, in mancanza di un'espressa previsione normativa che vieti la contemporanea erogazione delle due prestazioni e in considerazione della natura dell'APE sociale quale prestazione a sostegno di particolari categorie di soggetti, le due prestazioni devono ritenersi compatibili. L'importo dell'APE sociale, però, concorre alla formazione del reddito familiare, incidendo sul valore ISEE, assunto come base per la concessione del Rdc e per la determinazione del suo importo.

Specularmente e, in mancanza di disposizioni legislative che dispongano diversamente, anche la percezione di Reddito di cittadinanza non è ostativa alla concessione dell'APE sociale.

7.2 Rapporti con il Reddito di emergenza

Il Rem è una misura emergenziale introdotta a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'indennità, rifinanziata con plurimi interventi normativi e, da ultimo, con l'articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non è stata più rinnovata, tuttavia alcune mensilità sono ancora in corso di erogazione.

il Reddito di emergenza non può essere riconosciuto al titolare di APE sociale in quanto la percezione di tale ultima indennità fa venire meno il presupposto stesso del Reddito di emergenza, ossia la situazione di difficoltà economica e la necessità di mezzi di sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare; l'APE sociale, infatti, si configura come una indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, riconosciuta in favore di particolari categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di peculiari tutele e parametrata, nel limite dei 1.500 euro lordi, alla contribuzione di almeno 30 anni versata nel corso della vita lavorativa.

Nelle ipotesi in cui sussista il diritto all'APE sociale, quest'ultima prevale e il Rem in godimento o già erogato, la cui percezione si sovrapponga o si è sovrapposta a quella dell'APE sociale, è considerato come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperato dall'Istituto.

7.3 Rapporti con l'ISCRO

Come chiarito nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021, ai paragrafi 2.2.1 e 6, l'ISCRO di cui all'articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020 e l'APE sociale sono incompatibili. Ove sia riconosciuta l'APE

sociale, l'ISCRIO in godimento, la cui percezione si sovrappone a quella dell'APE sociale, è considerata come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperata dall'Istituto.

8. Verifica dello stato di disoccupazione. Articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Circolare ANPAL n. 1/2019

Dal 30 marzo 2019, in merito alla verifica dello stato di disoccupazione sono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, riguardo alle quali l'ANPAL ha pubblicato la circolare n. 1/2019.

In particolare, l'articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto che: "Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Si ricorda, poi, che, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

Pertanto, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, non svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente, oppure sono lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della verifica dello stato di disoccupazione, le istruzioni fornite dall'Istituto con il messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017 devono, pertanto, essere integrate alla luce delle indicazioni fornite dall'ANPAL e le domande di APE sociale relative ai soggetti disoccupati devono essere istruite consultando sempre i competenti Centri per l'impiego.

9. Chiarimenti in merito alla riconoscibilità dell'APE sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per "mancato superamento del periodo di prova" e in caso di causale cessazione UNILAV "cessazione dell'attività aziendale"

Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il recesso del datore di lavoro durante o all'esito del periodo di prova, seppure sottoposto a un particolare regime, è un licenziamento individuale; pertanto, tale forma di licenziamento rientra tra quelli indicati all'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016.

Devono altresì essere accolte le domande di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale presentate dai soggetti disoccupati che abbiano cessato l'attività di lavoro a causa della cessazione dell'attività aziendale.

La predetta causale di cessazione dell'attività rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale in quanto configura un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (cfr. l'articolo 3 della legge n. 604/1966).

Le Strutture territoriali dovranno, pertanto, esaminare le domande ricadenti nelle suddette fattispecie alla luce degli esposti chiarimenti.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.